

Fasc. n. 1030/VA/2017 - pubblicazione delle sedi vacanti giudicanti e requirenti di primo grado negli uffici giudiziari di Bolzano.
(delibera del 19 luglio 2017)

Il Consiglio,

- viste le attuali scoperture degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti di Bolzano equivalenti, alla luce dei dati attuali, ad una copertura reale pari al 38% per le sedi giudicanti di primo grado e al 50% per le sedi requirenti di primo grado;
- considerato che il concorso speciale per la Provincia Autonoma di Bolzano, indetto D.M. 4 settembre 2014 si è concluso con la nomina di 8 vincitori che termineranno il tirocinio mirato il 17 settembre 2017;
- considerato, inoltre, che le ultime pubblicazioni delle sedi vacanti presso gli uffici giudiziari requirenti e giudicanti di Bolzano sono andate in parte deserte;
- ritenuto, pertanto, in ragione delle gravi vacanze d'organico che riguardano gli uffici giudiziari di Bolzano, che è apparso opportuno provvedere ad una pubblicazione delle sedi vacanti requirenti e giudicanti di primo grado;

delibera

la pubblicazione dei seguenti posti vacanti:

Giudice Tribunale Bolzano	8 posti
Sostituto Tribunale Bolzano	2 posti

Si ricorda che la vigente circolare al Titolo IV, artt. 61 e 62, prevede che per i tramutamenti e le assegnazioni per il conferimento di funzioni presso gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al DPR 26 luglio 1976 n. 752 e successive modificazioni.

Si rammenta che il termine di legittimazione per tutti gli aspiranti è quello quadriennale. Infatti, l'art. 194 R.D. 12/1941, così come modificato dall'art.3 comma 1, D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni dalla l. 197/2016, che di seguito si riporta, subordina la legittimazione al successivo trasferimento al decorso di *“quattro anni dal giorno in cui (il magistrato) ha assunto effettivo possesso dell'ufficio”*:

“Art. 3. Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati

1. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «, ad una sede» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017.”

La domanda di tramutamento avanzata in relazione ad un bando antecedente non conserva efficacia.

1. - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1a) - Le domande di tramutamento debbono essere compilate e trasmesse via intranet (www.cosmag.it). Le domande presentate mediante diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo le ipotesi, specificamente documentate, di caso fortuito e forza maggiore. **La mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati nella domanda**, atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell'ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata all'atto dell'inserimento della domanda attraverso l'*intranet* e poi trasmessa, in forma cartacea, al Consiglio.

Tali oneri posti a carico degli aspiranti, in un'ottica di buona amministrazione, sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale. Il modulo per la presentazione della domanda, predisposto per velocizzare le procedure di assegnazione dei posti, richiede che il magistrato compili scrupolosamente la domanda telematica inserendo le informazioni richieste **con particolare riguardo ai documenti che si accinge a dichiarare** (che poi trasmetterà al Consiglio in forma cartacea).

1b) - Al fine di consentire al CSM la predisposizione di una graduatoria completa e trasparente, il magistrato che intende avvalersi dei punteggi aggiuntivi previsti dalla circolare vigente (*stato salute del magistrato, stato salute del coniuge e dei figli, stato salute dei genitori e dei fratelli, stato salute altri parenti o affini entro il terzo grado, salvaguardia unità nucleo familiare*) deve espressamente indicare nella domanda la documentazione che dà diritto a tali punteggi.

1c) - All'esito della compilazione del modulo di domanda il richiedente, cliccando sul pulsante "*stampa ricevuta*", produrrà la stampa del riepilogo dei dati trasmessi (ricevuta della domanda) e tante pagine quanti sono i documenti dichiarati (cd. *copertine*) con l'indicazione del numero della domanda e del codice identificativo del documento. Ciascuna di queste pagine (*copertine*) andrà anteposta al corrispondente documento da inviare al C.S.M.

Esempio: nell'ipotesi di trasmissione dell'autorelazione, l'interessato dovrà anteporre a tale documento il foglio stampato in automatico dalla procedura che riporterà in numero della domanda, il titolo del documento e il relativo codice 10.

1d) - La procedura informatica di inserimento della domanda attualmente **non prevede la possibilità di richiamare** la documentazione già prodotta in occasione di recenti bandi e/o comunque in possesso del Consiglio. Tuttavia **qualora il magistrato intenda avvalersi della documentazione** già trasmessa in occasione di precedente domanda di trasferimento, **deve in ogni caso compilare** le corrispondenti finestre di dialogo del modulo di presentazione della domanda e all'atto della trasmissione al C.S.M. di tutta la documentazione (in forma cartacea), **dovrà indicare necessariamente** nella pagina con il titolo del documento **l'esatta informazione per il reperimento della stessa** (*n. domanda, bando e/o altro*).

Tali oneri posti a carico degli aspiranti in un'ottica di buona amministrazione sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale.

Si rammenta, infine, che la documentazione allegata alla domanda sarà oggetto di valutazione unicamente se depositata entro la scadenza dei termini.

Si precisa che l'inserimento di una nuova domanda annulla la precedente.

A tal fine, si rammenta che fino al termine di scadenza previsto dal bando (11 settembre 2017) se vi sono esigenze di modifica, è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda.

2. - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

Per l'assegnazione dei posti pubblicati il C.S.M. applicherà le disposizioni contenute nella circolare vigente, reperibile sul sito intranet del C.S.M. (www.cosmag.it) o sul sito internet (www.csm.it) nella sezione "*Documentazione*".

Si evidenzia, inoltre, che, la presente procedura di trasferimento verrà espletata secondo le disposizioni che seguono:

2 a) ogni magistrato non può presentare o confermare più di **due** domande di trasferimento, in modo da non averne più di **due** contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua domanda e più di **tre** domande di trasferimento, in modo da non averne più di **tre** contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d'ufficio o previa dichiarazione di disponibilità;

2 b) la pubblicazione dei parametri verrà effettuata sul sito *intranet* (www.cosmag.it) entro il **15 settembre 2017**; entro il **26 settembre 2017** i magistrati dovranno far pervenire al CSM le eventuali osservazioni relative all'attribuzione dei punteggi; entro lo stesso termine, dovranno far pervenire al CSM le revoche delle domande di trasferimento per le quali sia venuto meno l'interesse. La revoca dovrà essere effettuata esclusivamente via intranet attraverso l'apposita finestra di dialogo. Dopo la scadenza di detto termine e fino alla delibera, la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari secondo le disposizioni della circolare vigente sui trasferimenti. **Le domande non revocate si intendono tutte accettate nell'ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda;**

2 c) terminato l'esame delle osservazioni e tenuto conto delle revoche, **la Commissione procederà prima ai trasferimenti alle sedi requirenti** e successivamente a quelle giudicanti, presentando in plenum le relative delibere **senza effettuare comunicazioni o preavvisi ai magistrati proposti**. Nel prendere in esame le domande di trasferimento si procederà, ove possibile, seguendo l'ordine delle preferenze indicato da ciascun concorrente; in caso non fosse possibile seguire tale ordine verrà effettuata comunicazione del trasferimento verso la sede meno ambita soltanto al fine di consentire il cd. "accantonamento". **Si rammenta inoltre che la richiesta di accantonamento può essere effettuata solamente all'interno della singola pubblicazione di posti vacanti ed esclusivamente per la definizione del posto o dei posti indicati con preferenza dal magistrato.**

Tanto premesso, il Consiglio delibera di fissare il seguente termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione:

11 settembre 2017 per l'inserimento delle domande, direttamente da parte dei magistrati attraverso *la rete intranet* del C.S.M. (www.cosmag.it) o per il deposito delle stesse presso gli uffici di appartenenza. La documentazione allegata dovrà essere, dai magistrati, inviata al C.S.M., o depositata presso l'ufficio di appartenenza, entro lo stesso termine del **11 settembre 2017**.

Gli uffici potranno inserire, entro il termine del **13 settembre 2017**, attraverso la rete intranet del C.S.M. (www.cosmag.it), le domande eventualmente depositate dai magistrati presso l'ufficio entro il **termine del 11 settembre 2017**. Entro lo stesso termine del **13 settembre 2017** gli uffici dovranno trasmettere la documentazione eventualmente depositata dai magistrati presso gli stessi uffici entro la data del **11 settembre 2017** (data di scadenza del bando).